



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore IV – Urbanistica

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – COMMERCIO
P.E.C. suap@cert.comune.valenza.ai.it

ORDINANZA Nr. 165 di Registro

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione “anno 2022”. Saldi invernali.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 07/10/2020 all’oggetto: “Conferimento incarico di dirigente del V settore “Lavori Pubblici” e del VII settore “Urbanistica” e attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 28/01/2021 all’oggetto “Delibera n. 1/2021 – variazione organigramma dell’ente”;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. – Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107;

PREMESSO CHE:

- Il comma 2 dell’art.14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. dispone che la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo, l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;
- La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048 ha fissato il calendario dei saldi di fine stagione per l’anno 2019 e precisamente:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- Le note del 3/12/2021 e del 7/12/2021 dell’Assessore Cultura e Turismo e del Responsabile del Settore Commercio e Terziario, tutela del Consumatore con oggetto: comunicazione data inizio delle vendite di fine stagione – saldi invernali anno 2022, pubblicate sul sito della Regione Piemonte, informano che in conformità all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12/12/2018, la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999, non sono consentite le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi, e confermano quanto stabilito dall’art.14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

VISTO l'art. 15, in particolare il comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, "riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i;

VISTO l'art. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 in materia di regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;

VISTI gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 15 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i;

VISTO l'art. 1 della L. R. 7 dicembre 2021 n. 30, "modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, che abroga il comma 1 ter dell'art. 14 bis della legge in argomento;

VISTA la D.G.R. 24 ottobre 2016, n.16-4101;

VISTA la D.G.R. 12 dicembre 2018, n.3-8048;

VISTA la nota della Regione Piemonte, direzione Competitività del Sistema regionale Settore Commercio e terziario del 21/07/2016 con oggetto: Vendite di fine Stagione: "Saldi" - Approvazione documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 luglio 2016. Comunicazione;

RITENUTO di dover provvedere, in materia di saldi, come prescritto dal comma 2 dell'art. 14 della L. R. 12 novembre 1999, n. 28 così come modificato dalla L. R. 11 marzo 2015 n. 3 e s.m.i., alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi, nonché alla disciplina delle vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative sul territorio comunale;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Commercio, del 24/03/2011, che ha individuato quale data di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e il primo sabato del mese di Luglio per quelle estive, nonché del successivo atto approvato in data 7 luglio 2016 recante integrazione al succitato documento nel quale, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e Province autonome concordano:

- di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze indicate nel paragrafo precedente;
- di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 16;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n.1/2015 del 28.04.2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento" come modificata ed integrata con Direttiva Segretario Generale n.1/2016 del 28.01.2016;
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: " Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.8 sui controlli interni - condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

DICHIARATO che non sussistono, in capo al sottoscritto Dirigente, situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 6 del D.P.R. nr. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,

DISPONE

Le vendite di fine stagione (saldi invernali) da tenersi nell'anno 2022 sono regolamentate come segue:

1. Periodi di svolgimento:

- data di inizio mercoledì 05 gennaio 2022, data termine martedì 01 marzo 2022 (compreso), per una durata massima di otto settimane consecutive;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento, e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.

3. Per i prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne ed interne o sui banchi di vendita, ovunque collocati, lo sconto o il ribasso devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico, come deve essere esposto il prezzo finale scontato. Prezzi e percentuali di sconto dovranno essere indicati in modo chiaro e ben leggibili.
4. E' vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 3.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto o ribasso praticate, e l'indicazione della durata. Qualora siano indicate più percentuali di sconto o ribasso, per le stesse dovranno essere usati eguali caratteri tipografici.
6. Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale scontato.
7. In ogni caso nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
8. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
9. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei consumatori, approvato il 06/09/2005 n. 206 e s.m.i.
10. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate “sottocosto”, così come definite dall'art.15, comma 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La presente Ordinanza annulla le precedenti disposizioni locali in materia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito istituzionale del'Ente dal 14/12/2021 al 01/03/2022 compreso e sarà possibile, pertanto, prenderne visione sul sito www.comune.valenza.al.it alla voce [albo pretorio](#).

Sarà dato adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i., mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di 1° livello: provvedimenti – sottosezione di 2° livello – provvedimenti dei Dirigenti amministrativi.

SANZIONI:

Le violazioni delle norme nazionali e regionali e delle presenti disposizioni in materia di vendite di fine stagione, ai sensi dell'art. 22 c.3 del D.Lgs. 114/98 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni.

Valenza, 14 dicembre 2021

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio FASCIOLO)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/00, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Valenza, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Settore Urbanistica e Attività Produttive.
Responsabile: Ing. Maurizio FASCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n° 241 e s.m.i., si informa che avverso il presente atto può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione dello stesso, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica e/o pubblicazione del presente atto.